



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

CODICE ETICO

[In attuazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140), contenente disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300]

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SINTESI

- ART.1 INQUADRAMENTO DEL CODICE ETICO
- ART.2 I REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL DECRETO N.231/2001
- ART.3 IL SISTEMA COME FONTE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AGCI
- ART.4 DESTINATARI DEL CODICE ETICO
- ART.5 PRINCIPI ETICI GENERALI
 - A. Principio di legalità, integrità e responsabilità
 - B. Principio di onestà, lealtà e correttezza
 - C. Principio di integrità, trasparenza e imparzialità
 - D. Rispetto della dignità della persona
 - E. Principio di efficienza
 - F. Principio di riservatezza
 - G. Conflitto di interessi
 - H. Omaggi
 - I. Equità generazionale e sostenibilità
 - J. Responsabilità amministrativa e trasparenza finanziaria
 - K. Ambiente, Salute e Sicurezza
 - L. Rapporti con mass-media
- ART.6 DISPOSIZIONE GENERALE DI OSSERVANZA DEL CODICE E DI COLLABORAZIONE
- ART.7 NORME PER GLI ORGANI SOCIALI
- ART.8 NORME PER GLI ASSOCIATI
- ART.9 NORME PER DIRIGENTI, DIPENDENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI
- ART.10 COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO
- ART.11 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO
- ART.12 REVOCA DEI COMPONENTI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO
- ART.13 REQUISITI SOGGETTIVI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO
 - 1.1 Autonomia
 - 1.2 Indipendenza
 - 1.3 Professionalità
 - 1.4 Onorabilità
 - 1.5 Garanzia di indipendenza del Comitato
- ART.14 COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO
 - 2.1. Competenza 1 gruppo - Funzioni

2.2. Competenza 2 gruppo - Funzioni

2.3. Competenza 3 gruppo - Funzioni

2.4. Competenza 4 gruppo - Funzioni

2.5. Competenza 5 gruppo - Funzioni

ART.15 FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO INTERNO

ART.16 CONTINUITÀ DI AZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

1.1. Tracciabilità

1.2. Riservatezza

1.3. Obiettività / integrità

1.4. Efficacia

1.5. Adeguatezza

1.6. Collaborazione

1.7. Flussi informativi e documentali

1.8. Procedura di infrazione e sistema sanzionatorio

1.8.1. Richiamo

1.8.2. Sospensione o esclusione nei confronti dei soci

1.8.3. Procedure disciplinari CCNL

1.8.4. Misure nei confronti degli amministratori

1.8.5. Misure nei confronti di soggetti esterni

ART.17 LINEE ORGANIZZATIVE DEL CONTROLLO INTERNO

1.1. Verificabilità

1.2. Differenziazione delle funzioni

1.3. Trasparente gestione delle risorse finanziarie

1.4. Formazione e diffusione

1.5. Effettività dell'attività di vigilanza

ART.18 REVISIONE PERMANENTE DEL CODICE

ART.19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART.20 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ED ABROGAZIONE IMPLICITA

PREMESSA

L'AGCI non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata, si ispira ai principi di laicità e democrazia, opera nel rispetto dei valori fondanti della Cooperazione, svolgendo il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza nei confronti delle imprese cooperative aderenti, delle quali promuove la funzione sociale alle stesse riconosciuta dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'Associazione si pone l'obiettivo di contribuire efficacemente allo sviluppo del Movimento cooperativo, nonché alla crescita economica e civile del Paese.

Le componenti del sistema AGCI, a tutti i livelli, con riferimento sia ai singoli individui che agli organismi collegiali, le diverse articolazioni territoriali e settoriali di AGCI, i suoi dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3¹, comma 4, della legge 11.11.2011, n.180, contenente "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", ***"il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione"***.

Tutto ciò premesso e considerato, nell'intento di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori ai quali devono ispirarsi le politiche, le linee strategiche, nonché le condotte AGCI nel suo complesso e di tutti i soggetti, individuali o collegiali, che, nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle loro precise competenze, operano per il perseguimento delle finalità istituzionali di AGCI, è adottato il presente Codice etico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SINTESI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n.140), in attuazione della legge delega del 29 settembre 2000, n.300, soddisfa gli obblighi della condivisione comunitaria delle direttive in materia di lotta contro la corruzione, introducendo nell'ordinamento italiano la responsabilità a carico delle persone giuridiche in relazione a una serie di reati commessi da parte dei soggetti giuridicamente rappresentativi, funzionari apicali o dipendenti nel loro interesse o a loro vantaggio e con conseguenze rilevanti sugli enti di appartenenza, potenzialmente assoggettabili anch'essi a sanzioni amministrative pecuniarie e, in taluni casi, interdittive.

¹ Legge 11.11.2011, n.180, art.3.

1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.

Le disposizioni del D.Lgs. n.231/2001 si applicano a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società, nonché alle associazioni riconosciute e a quelle prive di personalità giuridica. L'accertamento della responsabilità dell'ente presuppone la commissione o anche il tentativo di consumazione da parte della persona fisica di uno dei reati specificamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 quali "*reato presupposto*".

AGCI nazionale, dunque, è chiamata a rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione generale o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
- b. da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- c. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'Associazione non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti;
- b. il compito di vigilare è stato affidato a un organismo indipendente dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'intero impianto normativo, derivato dalle fonti del diritto comunitario sugli obblighi di prevenzione e repressione della "*corporate criminality*", ha generato, da tempo, la creazione di meccanismi di controllo necessari per consentire alle persone giuridiche di mitigare il rischio da illeciti punibili e risarcibili.

L'Associazione, proprio attraverso l'applicazione del principio della prevenzione mediante un'adeguata organizzazione, potrà essere esonerata da responsabilità, evitando l'applicazione delle sanzioni, se adotta il suo modello etico, organizzativo e gestionale atto a prevenire i reati normativamente indicati.

AGCI ha così elaborato il suo Codice Etico per declinare in maniera chiara ed univoca i principi fondamentali alla base della sua stessa identità associativa, conferendo al codice il compito di governare l'agire dell'Associazione e dei consociati verso valori etici e profili comportamentali trasparenti ed univoci.

ART.1 INQUADRAMENTO DEL CODICE ETICO

1. Il Codice etico (in seguito, semplicemente “*codice*”) regola il complesso di diritti e delle responsabilità che AGCI nazionale assume nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività, nella piena consapevolezza di poter contribuire al processo di sviluppo del movimento cooperativo all’interno del sistema economico nazionale.
2. Tutti gli attori di AGCI nazionale sono chiamati ad operare con senso di responsabilità ed integrità morale; essi sono tenuti a considerare la legalità, la correttezza e la trasparenza, quali valori complementari all’insieme delle azioni utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. Il codice introduce con vincolo di applicazione nell’organizzazione associativa i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001. Il codice costituisce, pertanto, complemento ai principi statutari e parte integrante dei contratti di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2104 del Codice civile.
4. La violazione del codice configura illecito disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 (*sanzioni disciplinari*)² dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) e potrà comportare a carico dell’agente il risarcimento dei danni procurati all’Associazione.
5. Ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto indicati tra i destinatari del codice), che prestano la propria attività in favore dell’Associazione, o agli altri soggetti terzi che vi sono correlati, la sottoscrizione del codice, o comunque l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso contenuti, rappresenta la condizione prima per la stipulazione di contratti di qualsiasi genere con AGCI. Le disposizioni del codice sottoscritte ed approvate anche per fatto concludente sono parte integrante dei contratti medesimi, ancorché ad essi non allegiate.
6. Le violazioni di specifiche disposizioni del codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte di AGCI dai rapporti contrattuali in essere e possono, altresì, essere individuate, ex ante, come cause risolutive del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)³

²Art.7, legge 300/1970 - Sanzioni disciplinari.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltagli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

³ Art. 1456 Codice civile.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva [art.1457 comma 2]

7. Il Codice è anche parte integrante e sostanziale del sistema organizzativo, gestionale e di controllo di AGCI Nazionale.
8. Nel caso in cui le disposizioni del Codice dovessero entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure da seguire, le disposizioni stesse saranno ritenute prevalenti.

ART.2 I REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL DECRETO N.231/2001⁴

⁴ Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (2).
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Articolo 24 ter 3 - Delitti di criminalità organizzata (1).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2).
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(4).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2(5).

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 ter 3 - Reati societari (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4); a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);
 - [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da da quattrocento a seicentosessanta quote (9);
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).
- (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
- (3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Articolo 25 quater 4 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accredimento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Articolo 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale (1) .

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Articolo 25 sexies 6 - Abusi di mercato (1)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies 7 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Articolo 25 octies 8 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio (1)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Articolo 25 nonies 9 - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 decies 10 - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Articolo 25 undecies 11 - (Reati ambientali) (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Articolo 25 duodecies 12 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote(2).
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote(3).
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno(4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

[2] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[3] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[4] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Articolo 25 terdecies 13 - Razzismo e xenofobia (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Articolo 25 quaterdecies 14 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

1. Comportano responsabilità i reati tassativamente previsti dal D. Lgs. n.231/2001, e precisamente:
 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24)
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
 - delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
 - concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25)
 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
 - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1)
 - reati societari (art. 25-ter)
 - reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1)
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
 - reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)
 - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Articolo 25 quinquiesdecies 15 - Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Articolo 26 - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
 - reati ambientali (art. 25-undecies)
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
 - razzismo e xenofobia (art.25-terdecies)
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
 - reati tributari (art.25-quinquiesdecies)
 - reati transnazionali (l. 146/2006)
2. Il D. Lgs. 231/20101 è concepito in forma dinamica, potendo la casistica dei reati che vi sono previsti subire successive modifiche ed integrazioni per l'estendersi della responsabilità a nuove fattispecie di illecito punibile, con conseguente incidenza sul contenuto del presente Codice.

ART.3 IL CODICE COME FONTE INTEGRATIVA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AGCI

1. Il Codice rappresenta lo strumento giuridico di autoregolamentazione dell'Associazione ed integra le norme di diritto positivo e i regolamenti di organizzazione e gestione in vigore; declina i valori, i principi, le funzioni che devono sorreggere i processi decisionali e i comportamenti individuali propri dell'ambito organizzativo considerato. Il Codice, da un lato, mira a prevenire comportamenti impropri ed illeciti da parte di chi opera in nome, per conto e nell'interesse di AGCI e, dall'altro lato, indirizza il decisore verso percorsi di legalità, qualità e trasparenza, leale concorrenza e proficua collaborazione, efficacia ed efficienza, economicità della gestione, inglobando nel suo impianto principi e regole la cui osservanza da parte dei suoi destinatari è vitale per la funzione stessa dell'Associazione.
2. Il Codice preserva tutti i principi fondativi di AGCI per farne in ogni tempo il fondamento dell'operato dei singoli destinatari; promuove e difende la cultura della cooperazione; fissa lo standard ed il profilo di responsabilità di coloro che ricoprono incarichi di direzione e governo, dei funzionari, dipendenti, collaboratori, consulenti, partners e similari.
3. Il Codice riconosce efficacia vincolante ai principi per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001 ed individua le regole che devono ispirare tutti i suoi destinatari, definendo, peraltro, lo schema sanzionatorio che ne assicuri il rispetto, l'efficacia e la sua concreta attuazione.
4. AGCI nazionale, in un'ottica di gestione associativa responsabile e sostenibile, assume a valori del proprio sistema organizzato i principi di legalità, mutualità, correttezza, trasparenza, riservatezza, leale collaborazione, rispetto della dignità della persona, promozione e valorizzazione del lavoro, tutela ambientale, corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali.

ART.4 DESTINATARI DEL CODICE ETICO

1. Le componenti del sistema AGCI, a tutti i livelli, con riferimento sia ai singoli individui che agli organismi collegiali, sono tenute ad agire nel rispetto dei principi fondanti della Cooperazione, nella consapevolezza che ogni comportamento non *"eticamente corretto"* può compromettere l'immagine dell'Associazione stessa, ma anche dell'intero Movimento cooperativo.
2. I destinatari del Codice Etico sono:
 - le società aderenti ad AGCI nazionale, le cooperative associate, i loro legali rappresentanti, i componenti degli organi sociali, amministratori e legali rappresentanti, i vertici aziendali, i

dirigenti, i dipendenti e collaboratori, e comunque tutti i soggetti che abbiano titolo di rappresentanza e capacità giuridica di assumere atti vincolanti verso l'esterno;

- i componenti degli organi statutari, amministratori e legali rappresentanti di AGCI nazionale, nonché tutti i soggetti che abbiano titolo di rappresentanza e capacità giuridica di assumere atti vincolanti per AGCI nazionale verso l'esterno;
 - i componenti degli organi statutari, amministratori e legali dei rappresentanti delle Società a totale partecipazione di AGCI nazionale (*socio unico*), da essa stessa promosse per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
 - i dirigenti, i dipendenti e collaboratori di AGCI nazionale che concorrono ai servizi e alle attività sociali o di supporto;
 - i soggetti che hanno con AGCI nazionale rapporti di collaborazione o relazioni negoziali, in maniera stabile o temporanea, o che operano per perseguirne gli obiettivi sociali in tutti i settori di attività di AGCI nazionale.
3. Il Presidente nazionale, i componenti della Presidenza nazionale di AGCI, il Direttore e i Responsabili apicali delle funzioni e dei servizi e tutti i soggetti a qualunque titolo inseriti negli Organi di governo dell'Associazione devono ispirarsi ai valori e principi etici declinati nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito associativo.
 4. I dipendenti dell'Associazione, gli associati, i professionisti esterni, i fornitori a qualunque titolo, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal codice.
 5. I componenti degli organi collegiali di AGCI nazionale deputati a definire gli obiettivi della programmazione si ispireranno ai principi contenuti nel codice.
 6. I componenti degli organi statutari, amministratori e legali rappresentanti delle Società a totale partecipazione di AGCI nazionale (*socio unico*), da essa stessa promosse per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, sono equiparati a tutti gli effetti ai componenti della *Governance* di AGCI nazionale, e perciò stesso sottoposti alle medesime regole comportamentali e sanzionatorie previste dal codice etico.
 7. Le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, tutti i comportamenti posti in essere dalle risorse umane dell'Associazione nello svolgimento dell'attività lavorativa dovranno applicare la massima correttezza dal punto di vista della gestione, della completezza e trasparenza delle informazioni, della legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, della chiarezza e veridicità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne. Ciascun collaboratore deve fornire apporti professionali adeguati al ruolo occupato e agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della Associazione.
 8. Ogni destinatario del codice, qualora venga a conoscenza di situazioni che costituiscono o possono determinarne violazione, deve darne tempestiva segnalazione al proprio referente responsabile. Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare il codice.
 9. Le disposizioni del codice integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare, secondo le leggi in vigore, i regolamenti interni e gli obblighi della contrattazione collettiva.
 10. La violazione delle norme del codice etico lede il rapporto di fiducia con l'Associazione e, in quanto inadempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro dipendente

o di collaborazione professionale, ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile⁵, può comportare azioni disciplinari e/o civili e/o penali; nei casi di maggiore gravità, la violazione può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto prestazionale, se posta in essere da collaboratore o prestatore di servizi, o alla rescissione contrattuale, se fornitore di beni e similari.

ART.5 PRINCIPI ETICI GENERALI

1. I principi etici sono regole di condotta irrinunciabili per il sistema organizzativo di AGCI; essi hanno lo scopo di indicare ai destinatari del Codice gli atteggiamenti ed i comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività e dei servizi erogati.
2. Tutti i destinatari del Codice fondano il loro operato sulla regola della mutualità e devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle proprie funzioni, concorrendo all'efficacia del sistema di controllo interno a tutela del patto associativo, applicando i seguenti principi:

A. Principio di legalità, integrità e responsabilità

AGCI indirizza le proprie attività e le relazioni interne ed esterne per bonificare il campo di azione da ingerenze o forme di concorrenza sleale; persegue l'integrità dei comportamenti e promuove il rispetto delle leggi e regolamenti in vigore, facendo della legalità lo strumento più efficace per combattere criminalità e malaffare.

I destinatari del codice, pertanto, sono tenuti:

- al rispetto delle leggi in vigore;
- al ripudio di ogni discriminazione;
- ad operare in forma corretta e coerente con i compiti, gli obiettivi e le responsabilità assegnate, senza delegare ad altri dipendenti o collaboratori il compimento di attività proprie o l'adozione di decisioni di loro spettanza;
- a rispettare l'orario di lavoro, se dipendenti, salvo giustificato motivo, limitando le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie;
- a dedicare adeguate risorse, in ordine di tempo e dedizione, per il perseguimento dei relativi obiettivi;
- a svolgere il proprio lavoro in modo corretto, preciso e puntuale, rispondendo delle proprie azioni, in modo responsabile e coerente con gli impegni assunti;
- orientare la propria condotta al senso di responsabilità ed onestà, astenendosi dal perseguire l'utile personale o aziendale a scapito del rispetto delle leggi vigenti e di quanto previsto dal codice etico;
- ove ricoprono incarichi istituzionali in AGCI nazionale, a rimettere il proprio mandato, qualora, per ragioni morali, personali o professionali, la loro permanenza nel ruolo possa ritenersi scorretta ed eticamente dannosa all'immagine dell'Associazione.

B. Principio di onestà, lealtà e correttezza

⁵ Art.2104 Codice civile

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [art.1176].

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [artt.2086, 2090, 2094, 2106, 2236].

AGCI promuove politiche associative capaci di favorire la rendicontazione e la conoscenza della propria attività; fornisce ai propri associati gli strumenti per un'informazione ampia e completa sull'attività svolta; pratica trasparenza nella gestione della propria attività decisionale; opera con onestà, lealtà e correttezza, ritenendo che tali valori siano imprescindibili nella tenuta dell'impianto istituzionale.

I destinatari del codice, pertanto, sono tenuti:

- al radicamento nei valori etici del Codice;
- al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto dell'Associazione;
- ad astenersi da comportamenti collusivi, nella convinzione che la concorrenza corretta e leale deve migliorare anche il funzionamento complessivo dell'Associazione e produrre vantaggi per la cooperazione;
- a impiegare i beni e le risorse dell'Associazione nel rispetto della loro destinazione d'uso e ne tutelano la conservazione e la funzionalità;
- all'osservanza di un modello organizzativo in cui tutti devono sentirsi sinergicamente e costruttivamente coinvolti, senza percorsi discriminatori; tutti sono tenuti ad un comportamento rispettoso e sensibile verso gli altri; devono evitare di prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto, ovvero di consumare o cedere a qualsiasi titolo le stesse sostanze durante la prestazione lavorativa;
- a comportarsi con equità e giustizia, a rispettare la dignità ed i diritti dei lavoratori, a favorirne la crescita professionale.

C. Principio di integrità, trasparenza e imparzialità

I destinatari sono tenuti alla trasparenza, intesa come integrità di condotta, veridicità, chiarezza, completezza, pertinenza delle informazioni, sì da evitare situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute in nome, per conto e nell'interesse di AGCI nazionale, dando esecuzione puntuale alle disposizioni e alle direttive ricevute.

La trasparenza e l'integrità, inoltre, comportano l'esplicitazione di clausole chiare e dettagliate nell'ambito delle formulazioni contrattuali relative alle attività svolte. Il principio di imparzialità esclude che possano essere favoriti gruppi di interesse o individui a discapito di altri.

D. Rispetto della dignità della persona

I destinatari rispettano i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale e fisica e garantendo eguali opportunità, senza distinzione di sesso, religione, classe sociale di appartenenza.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio, basato su scelte di genere o su opinioni politiche, sindacali, religiose, razziali, etniche, sanitarie ovvero afferenti alla riservatezza e all'intimità della persona.

E. Principio di efficienza

Il principio di efficienza comporta che ogni attività sia affrontata con l'impiego ottimale delle risorse e dei mezzi disponibili, perseguendo, a parità di qualità del servizio offerto, l'economicità della gestione.

L'efficienza implica l'adeguatezza dell'utilizzo di un bene o di una risorsa per il raggiungimento del fine preposto, stimolando la capacità razionale dell'agente a raggiungere meglio l'obiettivo prescelto.

Il concetto di efficienza ha contenuto prevalentemente funzionale, in relazione al quale dovranno emergere le potenziali doti individuali, il carattere e le abilità funzionali correlati ai propri doveri; l'efficienza è un derivato della capacità della gestione di corrispondere allo scopo con la migliore qualità dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi.

F. Principio di riservatezza

I destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute durante le operazioni compiute per conto dell'Associazione; essi sono tenuti a trattare i dati e le informazioni acquisiti all'interno solo per i fini corrispondenti alle attività lavorative; è fatto loro divieto di divulgare i dati protetti senza il consenso degli interessati o informazioni riservate senza l'autorizzazione dell'Associazione.

Le informazioni e i materiali ottenuti nello svolgimento del lavoro sono di proprietà dell'Associazione; i destinatari sono tenuti a non divulgare, usare o comunicare all'esterno informazioni o qualunque genere di notizie, documenti, dati, atti, ecc., connessi all'attività svolta che abbiano carattere riservato senza una specifica autorizzazione.

G. Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi riguarda tutti i destinatari del codice, nessuno escluso, con il conseguente obbligo di insussistenza o di rimozione delle eventuali condizioni o situazioni confliggenti, in atto o solo potenziali, pena il deferimento dei soggetti interessati al regime sanzionatorio secondo le regole del codice.

I componenti degli organi statutari, amministratori e legali rappresentanti delle Società a totale partecipazione di AGCI nazionale (*socio unico*), da essa stessa promosse per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, sono equiparati, ai fini della regolamentazione del conflitto di interessi, a tutti gli effetti ai componenti della *Governance* di AGCI nazionale, e perciò stesso sono direttamente tenuti all'osservanza del codice etico e sottoposti alle medesime procedure, regole comportamentali o sanzionatorie previste. Relativamente al conflitto di interessi, questa disposizione può essere fatta valere da AGCI nazionale anche in presenza di diverso assetto organizzativo della società partecipata, ritenendola, come socio unico partecipante, prevalente; a questo fine, il Presidente nazionale di AGCI, previa delibera della Presidenza nazionale, può promuovere la convocazione dell'assemblea della società partecipata per l'adeguamento organizzativo necessario ovvero, in caso di accertata violazione della disposizione sul conflitto di interesse, per l'applicazione diretta delle corrispondenti misure sanzionatorie previste dal presente codice.

Tutti i dipendenti e i collaboratori devono evitare situazioni in grado di determinare l'insorgere di un conflitto d'interessi con l'Associazione ed astenersi dal compiere atti capaci di produrre vantaggi impropri, connessi allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Sono inibite a tutti destinatari del codice etico le nomine o il compimento di atti ed operazioni in cui sia ravvisabile il conflitto di interessi tra le attività personali e le funzioni svolte; se dovessero emergere, in maniera anche occasionale, situazioni di conflitto di interesse è imposto a tutti l'obbligo di rimuoverne le cause, astenersi dal compimento di ogni correlata attività e darne comunicazione immediata al funzionario o all'organismo di riferimento per i provvedimenti del caso.

H. Omaggi

È fatto divieto ai destinatari di accettare od offrire in maniera diretta o indiretta atti di cortesia commerciale, quali omaggi, pagamenti e benefici, tali da poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi per sé o per l'Associazione in modo improprio.

Il dipendente o collaboratore che riceva/offra omaggi tali da non poter essere ascrivibili a normali e corretti rapporti di cortesia deve informare direttamente il funzionario o l'organismo di riferimento.

Nel corso di rapporti (contatti, richieste, trattative, etc.) con la pubblica amministrazione non è consentito al personale dell'Associazione, interno ed esterno, di influenzare impropriamente le decisioni della controparte. In particolare, non è consentito intraprendere, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di lavoro e/o commerciali che possano avvantaggiare soggetti della pubblica amministrazione;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere la reputazione o l'integrità di una o di entrambe le parti;
- offrire o fornire omaggi/utilità.

Nel corso di gare con la pubblica amministrazione si deve operare nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche commerciali, rispettando le regole della concorrenza.

L'Associazione si impegna a tenere e a far tenere ai propri associati, dipendenti o collaboratori comportamenti corretti nei confronti del Fisco.

L'Associazione non può farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti terzi (consulenti, etc.), quando si possano creare conflitti di interesse.

I. Equità generazionale e sostenibilità

L'equità generazionale è l'elemento cardine della cultura della sostenibilità; essa si concretizza nel dovere morale delle generazioni presenti di garantire pari opportunità di crescita alle generazioni future, consentendo a queste ultime di disporre di un patrimonio di risorse e di conoscenze adeguato.

AGCI Nazionale, al fine di assicurare tale condizione, difende e tutela il patrimonio storico del movimento cooperativo, valorizzando le competenze consolidate e promuovendo, anche attraverso percorsi formativi, processi di ricambio generazionale per la creazione di una classe dirigente che si rinnovi continuamente nell'accrescimento del potenziale conoscitivo.

J. Responsabilità amministrativa e trasparenza finanziaria

AGCI persegue la trasparenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione. Ogni dipendente o collaboratore è tenuto a relazionarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente. Le informazioni che confluiscono nei report informativi periodici devono attenersi ai principi di trasparenza, completezza e accuratezza.

Le scritture contabili, in particolare, devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili.

Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su una adeguata documentazione di supporto in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- l'accurata ricostruzione dell'operazione.

I dipendenti ed i collaboratori che venissero a conoscenza di falsificazioni nella contabilità o nella documentazione relativa alle registrazioni contabili, hanno l'obbligo di trasferire la notizia al funzionario responsabile o all'organismo referente, il quale, a sua volta, è tenuto a coinvolgere il Comitato di controllo interno.

Nel caso in cui le citate mancanze riguardassero il diretto responsabile referente, il dipendente o collaboratore si deve rivolgere direttamente al Comitato di controllo interno.

Se la segnalazione dovesse risultare deliberatamente infondata, l'Associazione può avviare un procedimento disciplinare per il dipendente o interrompere il rapporto con il collaboratore.

K. Ambiente, Salute e Sicurezza

AGCI pratica scelte di politica organizzativa nel rispetto dell'ambiente, favorendo ogni forma di prevenzione del rischio, dedicando attenzione alle esigenze dello sviluppo economico sostenibile, salvaguardando i diritti delle generazioni future, partecipando al processo di prevenzione, tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L. Rapporti con mass-media

I rapporti con la stampa sono tenuti soltanto dai titolari di funzioni autorizzate e svolti in coerenza con la politica comunicativa ed informativa dell'Associazione. Le informazioni fornite devono essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee.

I dipendenti ed i collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa e di altri mezzi di comunicazione, a qualsiasi titolo, dichiarazioni o interviste riguardanti l'Associazione senza autorizzazione dei responsabili e dell'organismo competente.

ART.6 DISPOSIZIONE GENERALE DI OSSERVANZA DEL CODICE E DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti che operano per conto di AGCI nazionale devono conformare la propria condotta, sia nei rapporti interni che nei confronti degli interlocutori esterni, alla normativa in vigore e ai principi del codice, evitando di porre in essere, di dare causa o di concorrere a realizzare comportamenti idonei a integrare alcuna delle fattispecie di reato previste nel D. Lgs. n.231/2001; collaborando con il Comitato di controllo etico durante le attività di verifica e vigilanza e fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste, nonché assicurando le comunicazioni previste e segnalando eventuali disfunzioni o violazioni del Codice.
2. Il rispetto del codice deve considerarsi parte qualificante delle attività degli organi sociali e delle obbligazioni poste a carico dei dipendenti dall'art. 2104 del Codice civile, nonché parte integrante e sostanziale di tutte le obbligazioni contratte con AGCI nazionale con riferimento a tutti gli altri destinatari.

ART.7 NORME PER GLI ORGANI SOCIALI

1. Le nomine dei componenti degli organi sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti; gli organi sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa, in autonomia e trasparenza, perseguendo l'obiettivo della creazione di valori per l'ente e secondo legge.
2. Le decisioni degli organi sociali devono essere indipendenti da condizionamenti, basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse generale dell'Associazione.

3. I componenti degli organi sociali sono tenuti:
 - a svolgere il proprio incarico con vincolo di mandato, assicurando presenza, professionalità e correttezza, permettendo all'Associazione di trarre beneficio e valori socialmente rilevanti dalle loro competenze;
 - ad astenersi, nell'ambito dell'incarico ricevuto, dall'agire in situazioni di conflitto di interesse e comportarsi in modo leale e trasparente nelle relazioni che intrattengono in nome e per conto dell'Associazione con le istituzioni pubbliche, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti terzi, pubblici o privati, ispirandosi ai principi di autonomia ed indipendenza della funzione, nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate;
 - ad una partecipazione puntuale ed informata alla vita e all'attività dell'Associazione;
 - ad un uso riservato delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio e a non utilizzarle per ottenere vantaggi personali, diretti od indiretti;
 - a rispettare incondizionatamente la normativa vigente e le disposizioni del Codice Etico.
4. L'osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice da parte dei componenti degli organi sociali e dei soggetti ad essi equiparati integra gli obblighi di diligenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto; la violazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice costituisce inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal codice.

ART.8 NORME PER GLI ASSOCIATI

1. AGCI nazionale promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti delle cooperative associate secondo le leggi in vigore e nel rigoroso rispetto della loro autonomia imprenditoriale e sociale; assicura alle cooperative associate ampia partecipazione a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze dirette nei confronti dei loro interessi; controlla il corretto utilizzo delle risorse economiche conferite dalle cooperative associate attraverso una gestione rigorosa, trasparente e mirata al raggiungimento degli scopi sociali; vigila sul corretto svolgimento del rapporto mutualistico all'interno delle cooperative associate nel rispetto delle leggi e del proprio ordinamento statutario.
2. AGCI nazionale assicura la partecipazione democratica delle cooperative associate alla vita dell'Associazione, garantendo loro la massima condivisione nel rispetto del diritto di ciascun associato di esprimere opinioni e formulare proposte.

ART.9 NORME PER DIRIGENTI, DIPENDENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI

1. AGCI è impegnata a garantire nei confronti del proprio personale l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; a ricercare gli strumenti normativi e procedurali utili per la tenuta stabile dei livelli occupazionali; a soddisfare le esigenze dei lavoratori e la loro crescita professionale e umana; ad evitare forme di discriminazione di genere o riferite all'età, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche espresse o praticate.
2. Tutti i rapporti di lavoro sono disciplinati da regolare contratto; AGCI rifiuta qualunque forma di lavoro irregolare. I dipendenti favoriscono la massima collaborazione e trasparenza, e ciò con particolare riferimento all'inserimento di nuovi occupati, affinché siano accelerati i loro percorsi di apprendimento ed avere contezza piena e responsabile delle funzioni da svolgere.
3. AGCI nei confronti del personale:
 - garantisce l'integrità fisica e morale dei dipendenti e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa vigente in

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori; assicura il rispetto dei principi di eguaglianza, di pari opportunità, di verifica dei requisiti professionali, comportamentali e attitudinali nelle attività di selezione ed assunzione del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo e discriminazione;

- attua processi valutativi del personale basati sui criteri oggettivi e considera lo sviluppo e la crescita professionale del personale importanti obiettivi da perseguire;
- favorisce la partecipazione responsabile alla vita dell'ente, attribuendo una grande importanza alla comunicazione ed al dialogo con dipendenti e collaboratori; promuove la crescita professionale del personale mediante opportuni strumenti di aggiornamento e piani formativi.

4. I dipendenti e i collaboratori nei confronti di AGCI non possono:

- assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione o di dipendenza presso altri enti che siano in concorrenza o in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- avviare o concludere trattative o contratti che abbiano come controparti propri familiari, collaboratori o persone comunque collegate con essi; stipulare contratti a titolo personale, a condizioni di particolare favore e trattamento preferenziale, con soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti;
- accettare dai soggetti terzi compensi per attività che rientrano comunque nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

5. I dipendenti e i collaboratori nei confronti di AGCI sono tenuti:

- a rispettare gli obblighi previsti dal Codice improntando la propria condotta ai principi e alle relative disposizioni;
- ad utilizzare responsabilmente i beni e le risorse loro affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni; a rispondere della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati; a farne uso nel rispetto delle disposizioni normative in vigore e delle condizioni dei contratti di licenza, astenendosi dal loro impiego per fini diversi da quelli dipendenti dal contratto di lavoro;
- a partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento professionale che l'Associazione organizza per il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive;
- astenersi dal donare somme di denaro a clienti o dall'accettare somme di denaro da fornitori.

6. Per i dipendenti e i collaboratori la violazione del Codice lede il rapporto di fiducia con l'Associazione e costituisce grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o contrattuale in essere.

7. I soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con l'Associazione sono tenuti al rispetto del Codice, la cui violazione può costituire, a seconda della gravità commessa, giusta causa di risoluzione contrattuale con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

ART.10 COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO

1. Il D.Lgs. 231/2001, all'art.6⁶, pone le linee fondamentali per la definizione di un modello organizzativo e di gestione atto a prevenire i reati comportanti responsabilità per la persona giuridica con la finalità di:

6 Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello etico;

-
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di cui il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (1).

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (2).

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (3).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati (4).

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (5).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[1] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[2] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[3] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[4] Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

[5] Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto, ai fini dell'efficace applicazione del Codice, è istituito presso AGCI nazionale il Comitato Etico per il Controllo interno (di seguito, semplicemente anche "Comitato") che ha il compito di diffondere e fare valere i principi e le disposizioni del Codice.

ART.11 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO

1. Il Comitato è un organismo indipendente, nominato dalla Presidenza Nazionale di AGCI, su proposta del Presidente nazionale, e si compone di tre membri esterni, individuati tra persone di comprovata onorabilità e professionalità; il Comitato nomina tra i suoi membri il Presidente; dura in carica tre anni e conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I membri del Comitato sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; i componenti cessati per una qualunque causa, in corso di validità del mandato, sono tempestivamente sostituiti con la medesima procedura di nomina dalla Presidenza Nazionale di AGCI con altri membri di analogo spessore etico e professionale; i sostituti restano in carica sino a scadenza dello stesso mandato.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza del componente più anziano per età, almeno una volta a bimestre ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'utilità.

ART.12 REVOCA DEI COMPONENTI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO

1. La revoca dei componenti del Comitato può avvenire solo per giusta causa e per decisione della Presidenza Nazionale AGCI, su proposta del Presidente. Per giusta causa si intende:
 - la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza, che, presenti all'atto nomina, devono essere conservati immuni per tutta la durata del mandato;
 - la sopravvenienza di un motivo di incompatibilità o la presenza di conflitto di interesse;
 - grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico;
 - l'inosservanza degli obblighi in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nel trattamento dei dati e delle informazioni acquisiti a motivo della funzione svolta;
 - omessa o insufficiente vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 231/2001;
 - l'attribuzione di funzioni e responsabilità direttive all'interno di AGCI o delle società partecipate incompatibili con l'autonomia, l'indipendenza e la continuità di azione propri del Comitato.

ART.13 REQUISITI SOGGETTIVI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO

1. I requisiti soggettivi dei componenti del Comitato Etico per il controllo interno sono così sintetizzati:

1.1 Autonomia

Tale requisito, espressamente previsto dalla legge prevede che al Comitato siano assegnati tutti i poteri necessari e opportuni per l'efficace svolgimento delle proprie attività senza alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte dell'Associazione (e in particolare dei soggetti apicali); i poteri di indagine non possono essere limitati, al fine di non inficiare l'efficacia delle attività svolte; deve essere assegnato un budget economico in modo che lo stesso possa disporre per l'assolvimento dei propri compiti, rendicontandone l'utilizzo; deve avere accesso a tutte le

informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, anche per il tramite di soggetti interni appositamente individuati; non possono far parte del Comitato, al fine di renderlo quanto più autonomo e indipendente, soggetti che, per la posizione ricoperta all'interno dell'Associazione, possano porre in essere o favorire uno degli illeciti rilevanti o trovarsi coinvolti in processi sensibili.

1.2 Indipendenza

Il requisito dell'indipendenza individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e nei confronti dell'Associazione e del suo management. Si ritiene, in ogni caso, applicabile ai componenti del comitato il disposto dell'art. 2399⁷ del Codice civile relativo alle condizioni di ineleggibilità e decadenza del collegio sindacale.

1.3 Professionalità

Il profilo della professionalità è riferito al possesso di competenze specifiche e conoscenze necessarie per svolgere efficacemente l'attività di vigilanza; pertanto, i componenti del Comitato devono essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e spiccata professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

1.4 Onorabilità

Sebbene il D.Lgs. 231/2001 non contenga alcuna esplicita indicazione in merito ai requisiti di onorabilità, i componenti del Comitato Etico per il controllo interno, anche per ragioni di coerenza del sistema, non devono aver in corso procedimenti penali o aver riportato condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

1.5 Garanzia di indipendenza del Comitato

1.5.1. I componenti del Comitato, al fine di assicurare la loro autonomia ed indipendenza da ogni eventuale condizionamento:

- 1.5.1.1. devono essere incaricati a mezzo di un contratto di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, a tempo determinato;
- 1.5.1.2. devono essere collocati come unità esterne di staff in posizione di vertice, al di fuori della dotazione organica dell'Associazione;
- 1.5.1.3. devono essere esentati da compiti decisionali sulla gestione degli uffici e servizi;
- 1.5.1.4. non devono essere in conflitto di interesse con l'Associazione e con gli assetti della Governance delle società a totale partecipazione di AGCI nazionale o da essa controllate.

⁷ Art. 2399 Codice civile

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori [legali e delle società di revisione legale](#) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
3. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

1.5.2. Sussiste per i componenti del Comitato, l'obbligo della dichiarazione sull'insussistenza del conflitto di interesse al momento della nomina, ma anche in corso di mandato al sopravvenire di situazioni soggettive.

ART.14 COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMITATO ETICO PER IL CONTROLLO INTERNO

1. Le competenze e le funzioni del Comitato implicano una verifica costante circa l'applicazione del Codice e la puntuale valutazione delle inadempienze rilevate direttamente o anche tramite la raccolta e valutazione di ricorsi o segnalazioni riferiti all'applicazione delle disposizioni del codice con l'eventuale apertura di procedure di infrazione. Il Comitato non ha competenze in materia di interpretazione di norme, leggi e regolamenti. Eventuali infrazioni segnalate e valutate sono tempestivamente trasmesse alla Presidenza nazionale di AGCI per l'avvio delle procedure e degli adempimenti previsti dallo statuto e dai regolamenti interni.
2. Il Comitato di Controllo, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.231/2001, vigila sull'applicazione del Codice e ne cura l'aggiornamento, esercitando le seguenti competenze e le funzioni:

2.1. Competenza 1 gruppo

⇒ verifica della coerenza dei comportamenti con il codice

Funzioni

- controllo dei comportamenti e delle azioni messe in atto dall'associazione in relazione a quanto prescritto dal codice etico, anche attraverso verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza;
- verifica della regolare tenuta della documentazione organizzativa richiesta;
- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, al fine di evitare la costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo;
- controlli in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità;
- verifiche sull'invio dei flussi informativi;
- interventi con gli organi deputati al controllo contabile e di legalità in prossimità della redazione delle comunicazioni sociali e della redazione del progetto di bilancio;
- verifiche in ambito antiriciclaggio, sicurezza informatica, modulate in base agli impatti sulla operatività aziendale;
- accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coordinamento con le funzioni svolte per il monitoraggio puntuale dei processi e delle attività sensibili;
- indagini preliminari per l'accertamento di presunte violazioni del codice nell'ambito di attività pianificate o a seguito di segnalazioni ricevute;
- coordinamento con il direttore e i responsabili delle aree per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di ruolo per l'irrogazione della sanzione.

2.2. Competenza 2 gruppo

⇒ valutazione dell'effettiva adeguatezza del codice sotto il profilo dell'idoneità a prevenire reati e comportamenti impropri

Funzioni

- verifiche, anche a campione, sulle operazioni o atti posti in essere per testare la funzionalità del codice nel prevenire i reati:
- analisi e ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili e dei protocolli finalizzati alla prevenzione del rischio:
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del codice in relazione alle evoluzioni normative, organizzative e alle *best practices*.

2.3. Competenza 3 gruppo

⇒ aggiornamento del codice in relazione all'evoluzione normativa, ai cambiamenti interni e alle innovazioni significative

Funzioni

- disamina degli aggiornamenti normativi rilevanti per adeguare il codice alle nuove situazioni:
- proposte di integrazioni del codice in relazione ai cambiamenti avvenuti nella struttura organizzativa:
- analisi delle esperienze più avanzate di applicazione del d. lgs. 231/2001 per trarne indicazioni e spunti utili al miglioramento del codice:
- proposta al decisore istituzionale di possibili adeguamenti al codice per ampliarne l'applicazione, l'efficacia e la capacità di prevenire i reati.

2.4. Competenza 4 gruppo

⇒ promozione del codice etico nei confronti dei destinatari

Funzioni

- azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ad amministratori, direttore e responsabili di area e servizi, dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori sugli aspetti salienti del D.Lgs. n.231/2001;
- supporto nella definizione di programmi mirati alla formazione e alla comunicazione interna aventi a tema indicazioni e processi di adeguamento al D.Lgs. n.231/2001;
- iniziative per la diffusione della conoscenza del codice.

2.5. Competenza 5 gruppo

⇒ reportistica sull'attività di vigilanza, controllo, verifica, aggiornamento del codice etico

Funzioni

- raccolta ed elaborazione di informazioni rilevanti sulle attività e sui processi finalizzati all'applicazione del codice, in particolare le segnalazioni ricevute dai destinatari;
- informativa periodica sugli eventi considerati a rischio, sull'attività dei responsabili e delle figure apicali coinvolte nell'attuazione del codice, sulle iniziative e azioni intraprese in sede di controllo;
- segnalazione al competente decisore circa le violazioni accertate del codice e i mancati adeguamenti da parte dei destinatari alle prescrizioni del Comitato;
- rilevazione delle criticità emerse ed interventi correttivi pianificati;
- proposte di eventuali aggiornamenti del codice;

- piano delle attività per il periodo successivo,

ART.15 FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il ruolo del Comitato è autonomo, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello degli altri organismi previsti dall'ordinamento statutario; l'attività del Comitato è parallela ed indipendente rispetto a quella degli altri organismi interni di vigilanza e controllo sulla gestione dell'Associazione. Per le attività di indagine, analisi e controllo, il Comitato dispone di potere di accesso agli atti e alle informazioni interne ritenute necessarie alla funzione.
2. I singoli componenti del Comitato rispondono direttamente e personalmente della riservatezza della documentazione, delle informazioni e dei dati di cui siano venuti in possesso per ragioni del loro ufficio e devono astenersi dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti per le loro competenze funzionali. Le informazioni ricevute saranno trattate in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e l'inosservanza degli obblighi normativi comporta giusta causa per la revoca dall'incarico.
3. Il Comitato è tenuto a redigere su base semestrale e trasmettere alla Presidenza nazionale di AGCI per il tramite del Presidente, un rapporto sul lavoro svolto per l'attuazione del Codice (rapporto etico semestrale), contenente, oltre alla disamina e agli esiti del monitoraggio sugli accadimenti ed eventi scrutinati, anche le eventuali proposte di aggiornamento per adeguare il codice ai sopravvenuti mutamenti organizzativi o per ampliare la capacità delle relative disposizioni di incidere sulla prevenzione dei fatti sensibili, costituenti ipotesi di illecito.

ART.16 CONTINUITÀ DI AZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

1. Le attività del Comitato sono svolte in modo continuativo; a tal fine, il Comitato si avvarrà di una unità organizzativa di supporto, priva, però, di mansioni operative che possano condizionarne l'obiettività dei giudizi, ma solo per assicurare un'adeguata conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell'Ente, necessaria per la continuità d'azione richiesta. L'attività di controllo si ispira ai seguenti principi:

1.1. Tracciabilità

Il Comitato è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione inerente alle attività svolte, anche al fine di poter comprovare la continuità delle attività di vigilanza, laddove richiesto in sede giudiziale. Le verifiche devono essere svolte tramite un approccio professionale e sistematico che dovrà consentire, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione dei fatti ex-post.

1.2. Riservatezza

Il Comitato è tenuto al più stretto riserbo e tutela del segreto professionale circa le informazioni e notizie ricevute nell'espletamento dell'attività; in ogni caso, ogni informazione in possesso viene trattata in conformità alle previsioni del Regolamento UE2016/679⁸

1.3. Obiettività / integrità

I requisiti di autonomia e indipendenza, unitamente alla professionalità, garantiscono che il Comitato conduca le proprie attività con imparzialità e realismo, ovvero in assenza di pregiudizi e interessi personali.

1.4. Efficacia

⁸ Noto come DPGR (General Data Protection Regulation)

Coerentemente al principio specifico in precedenza menzionato, il Comitato persegue l'effettività delle attività svolte per garantire un corretto ed efficace livello di vigilanza sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Affinchè l'azione del Comitato possa essere svolta in maniera adeguata, gli sono riconosciuti ampi ed effettivi poteri di indagine e segnalazione.

1.5. Adeguatezza

Al Comitato sono formalmente assegnati tutti i poteri necessari lo svolgimento della propria attività al fine di garantire il rispetto del principio di autonomia.

1.6. Collaborazione

Lo scambio di informazioni e, più in generale, la fattiva collaborazione con gli altri attori del sistema di controllo interno è requisito indispensabile ai fini di un proficuo svolgimento delle attività di vigilanza.

1.7. Flussi informativi e documentali

Le segnalazioni dovranno essere inviate al Comitato in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'importanza dei flussi informativi e la necessità di tutelare l'autore di eventuali segnalazioni trovano specifico riconoscimento nella legge n.179/2017, che, ha modificato il D.Lgs. 231/2001, inserendo all'art. 6, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, e disponendo, in primo luogo, che i modelli organizzativi devono prevedere:

- uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Al fine, pertanto, di facilitare l'inoltro di segnalazioni, il Comitato è tenuto attivare un canale telematico di comunicazione dedicato tramite casella di posta elettronica; le attività svolte, le informazioni raccolte e le segnalazioni ricevute devono essere registrate e fascicolate in un apposito archivio informatico con accesso riservato ai soli componenti del Comitato. Oltre alle segnalazioni spontanee, dovranno essere tempestivamente inviati al Comitato, atti e documenti relativi:

- all'avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione;
- alle richieste di assistenza legale provenienti dai soci, dagli amministratori o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- alle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ai rapporti predisposti a cura del direttore e dei responsabili di servizi nell'ambito della propria attività di vigilanza e controllo, da cui possano evincersi fatti, atti, omissioni, eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. 231/2001;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione ad ogni livello organizzativo delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ai cambiamenti organizzativi rilevanti e all'aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe;
- alla richiesta, erogazione o utilizzo di finanziamenti pubblici o privati; a notizie relative ai clienti, fornitori, controparti contrattuali, partner e soggetti finanziatori, indagati per reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- alla copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi di segnalazione riguardanti non dipendenti, quali consulenti, fornitori, partner, sono specificati in apposite clausole inserite nei contratti stipulati con l'Associazione.

1.8. Procedura di infrazione e sistema sanzionatorio

In premessa, va evidenziato che l'art.6, comma 2, lettera e), del decreto D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Va detto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, perché le regole di condotta sono assunte dall'Associazione in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito commesso.

Il Comitato, pertanto, sulla base di valutazioni proprie circa la sussistenza e la rilevanza dei fatti esaminati, delle situazioni, documenti, atti, acquisiti direttamente oppure tramite flussi informativi per segnalazioni pervenutegli, potrà aprire una procedura di infrazione a carico del soggetto inadempiente, richiedendogli chiarimenti sul suo operato ovvero osservazioni e deduzioni, onde analizzare nel dettaglio ogni elemento utile di valutazione e giudizio connesso alle presunte violazioni del codice e le corrispondenti eventuali misure per rimuovere le irregolarità riscontrate o eliminarne gli effetti.

La procedura, all'esito della chiusura della fase conoscitiva, di scrutinio ed analisi, dovrà essere trasmessa dal Presidente del Comitato con una relazione istruttoria alla Presidenza nazionale di AGCI, per il tramite del Presidente AGCI nazionale, cui competerà, in ultima istanza, la decisione motivata sul provvedimento da adottare.

La relazione istruttoria dovrà contenere, alternativamente, dopo l'esposizione del fatto e la disamina puntuale degli accertamenti esperiti, la proposta di archiviazione della procedura di infrazione avviata oppure quella di adozione di provvedimenti nei confronti del soggetto inadempiente.

In relazione alla gravità della violazione, all'eventuale recidiva, agli effetti prodotti dalla condotta indagata sull'Associazione o sui portatori di interesse comunque coinvolti o connessi, tanto in termini di danno economico, quanto di immagine o reputazionale, il provvedimento della Presidenza nazionale di AGCI potrà esplicitarsi in una delle seguenti sanzioni:

1.8.1. Richiamo

Il richiamo consiste nell'invito rivolto dalla Presidenza nazionale di AGCI al soggetto interessato ad astenersi dal comportamento censurato e ad assumere un profilo di condotta irreprensibile e più conforme alle disposizioni del Codice entro un termine dato, con riserva di adozione, in caso di inosservanza, di ulteriori, immediate e più gravi sanzioni.

1.8.2. Sospensione o esclusione nei confronti dei soci

La sospensione o l'esclusione interessa il caso delle imprese associate, in relazione alla gravità della cui condotta il pronunciamento della Presidenza nazionale di AGCI potrà comportare, alternativamente, o anche in forma di gradata successione, la sospensione del rapporto associativo o l'esclusione dall'associazione con adeguata motivazione.

1.8.3. Procedure disciplinari CCNL

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel Codice sono da intendersi illeciti disciplinari. In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento al CCNL. Nei riguardi dei dipendenti, perciò, sono irrogate le sanzioni sulla base delle procedure disciplinari previste dal CCNL e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

1.8.4. Misure nei confronti degli amministratori

Fermo restando l'esercizio delle azioni che il diritto societario prevede a carico degli amministratori, il sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'Associazione può consistere nel richiamo formale (censura) ovvero in un provvedimento sospensivo dalla carica per un periodo determinato o anche di revoca definitiva, a seconda della gravità dell'infrazione contestata.

1.8.5. Misure nei confronti di soggetti esterni

I comportamenti di collaboratori esterni (società, consulenti, partners, collaboratori autonomi e similari), che siano in contrasto con le linee e le regole di condotta indicate nel codice etico, previamente contestati in modo formale, o che siano tali da ingenerare il rischio di commissione di uno o più dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Associazione, determinano le conseguenze previste dal contratto in termini di sanzioni, penalità, risoluzione del vincolo negoziale. A tal fine, i contratti stipulati dall'Associazione per la fornitura di beni o servizi devono contenere clausole di garanzia e corrispondenti misure sanzionatorie, comportanti, a seconda della gravità della violazione, la sospensione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dal comportamento derivi un danno economico concreto all'Associazione, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001.

ART.17 LINEE ORGANIZZATIVE DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il Comitato nell'organizzazione della propria attività assicura che siano rispettate le seguenti linee organizzative:

1.1. Verificabilità

Nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve essere tracciato sia in termini di archiviazione documentale che a livello di sistemi informativi. A tal fine, è necessario costruire procedure interne, grazie alle quali le azioni, operazioni, transazioni, maggiormente esposte al rischio-reato, siano adeguatamente riscontrabili e documentate, con particolare riferimento ai meccanismi autorizzativi e di verifica dei diversi step operativi. Ogni

iniziativa, dunque, dovrà essere caratterizzata da un adeguato supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni. La tracciabilità deve garantire la trasparenza della gestione, consentendo di individuare al meglio gli autori e i soggetti che intervengono nei processi decisionali ed esecutivi.

Al fine di costruire un presidio di controllo efficace, che risponda al principio di tracciabilità, deve essere costruita un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti autorizzati a svolgere funzioni direttive, governare e gestire le decisioni ed eseguirle, specialmente per le procedure sensibili.

1.2. Differenziazione delle funzioni

Al fine di limitare il rischio-reato, le attività sensibili devono essere suddivise preferibilmente tra più attori; le procedure di protocollo interno devono garantire la separazione tra le diverse fasi (decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione) per le operazioni riguardanti le attività, specialmente quelle ritenute maggiormente sensibili, soggette a rischio elevato di commissione di uno dei reati presupposto.

1.3. Trasparente gestione delle risorse finanziarie

Alla gestione delle risorse finanziarie devono accompagnarsi procedure organizzative che garantiscano una trasparente e corretta gestione della liquidità, atteso che una cattiva gestione delle risorse può rappresentare elemento strumentale alla commissione di reati presupposto, caratterizzati anche da sanzioni molto incisive, quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, e similari. Di conseguenza, le funzioni del decisore devono essere oggetto di regolamento con il quale dovranno essere disciplinate le procedure a seconda delle soglie di importo, i meccanismi di firme incrociate, le deleghe formali per rapporti bancari e pagamenti, nonché ogni altro utile presidio per la riduzione dei rischi.

1.4. Formazione e diffusione

La formazione sui comportamenti sanzionati dal codice deve essere ampia, come la diffusione della conoscenza delle relative disposizioni. Il codice deve essere consegnato ai destinatari (con dichiarazione di presa visione), pubblicato sul sito istituzionale di AGCI nazionale e delle Associazioni Territoriali.

Sarà utile organizzare da parte dei responsabili del vertice aziendale riunioni informative e formative, nell'ambito delle quali dovranno essere comunicate a tutti i destinatari le prescrizioni da rispettare.

L'attività di formazione deve essere differenziata in base al ruolo dei fruitori all'interno dell'Associazione, a seconda che essi siano o meno coinvolti in processi decisionali ed operativi sensibili ed al grado di esposizione al rischio di commissione dei reati.

1.5. Effettività dell'attività di vigilanza

Ai fini dell'esimente, la legge attribuisce importanza all'attività di controllo, che deve essere esercitata dinamicamente per verificare che sia effettivamente rispondente ai dettami normativi. L'attività affidata al Comitato deve essere funzionale sotto il profilo della sua utilità, dovendo essere concretamente orientata all'analisi, valutazione e prevenzione del rischio reato nel tempo. Inoltre, il Codice deve essere aggiornato costantemente al sopravvenire di fatti normativi ed organizzativi rilevanti, tra cui:

- variazioni nella struttura organizzativa o delle modalità di svolgimento delle attività operative rilevanti. Si tratta degli assetti variabili in grado di incidere sulla sfera delle competenze,

determinando un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati, con un impatto diretto sul sistema di controllo interno;

- modifiche normative implicanti una dilazione delle figure di reati-presupposto o delle relative sanzioni, in quanto capaci di modificare l'esposizione al rischio di alcuni processi o il coinvolgimento di nuovi processi gestionali, imponendo, di conseguenza, un aggiornamento dei protocolli interni;
- aggiornamento del codice, nel caso in cui uno dei reati-presupposto sia stato effettivamente commesso o si siano verificate attività non conformi a quanto stabilito, sì da indurre a ritenere che i presidi preventivi non abbiano funzionato in maniera corretta. Le violazioni verificatesi sono significative e comportano un intervento integrativo allorché non è sufficiente operare solo con un'azione disciplinare e sanzionatoria nei confronti di coloro i quali hanno infranto le regole, ma risulta necessario introdurre elementi correttivi per rafforzare l'azione preventiva.

ART.18 REVISIONE PERMANENTE DEL CODICE

1. Il codice deve essere oggetto di una costante attività di analisi, verifica e aggiornamento. Questo si concretizza nella valutazione permanente dell'efficacia delle sue disposizioni, onde accertare che le condotte si sviluppino secondo i percorsi indicati e si adeguino ai processi di cambiamento.
2. Qualsiasi significativa variazione nella struttura organizzativa e gestionale dovrà essere attentamente vigilata e monitorata per adeguare i meccanismi di prevenzione alle condizioni sopravvenute, oggettive e soggettive. Particolare attenzione dovrà essere conferita, poi, alle attività di aggiornamento del codice, qualora nascano altre tipologie di reato riconducibili allo schema del D.Lgs. 231/2001.

ART.19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Le disposizioni, i principi e i valori etici del codice sono direttamente ripetibili presso le Associazioni Territoriali di cui all'art.7 dello Statuto, con riferimento ai cui ordinamenti AGCI nazionale promuoverà l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001.
2. Le disposizioni, i principi e i valori del codice, approvati da AGCI e condivisi da tutte le componenti del medesimo sistema associativo, sono automaticamente estesi anche alle società partecipate, ritenendoli, se ed in qualità di socio unico, prevalenti rispetto ad ogni altro modello etico.
3. In sede di prima applicazione, le competenze e le funzioni del Comitato etico per il controllo interno, sino alla nomina dei relativi componenti, sono affidate al Collegio dei Probiviri, che le eserciterà secondo le disposizioni del presente Codice.

ART.20 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ED ABROGAZIONE IMPLICITA

1. Il codice etico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione e può essere periodicamente aggiornato, integrato o modificato in relazione alla sua progressiva sperimentazione ovvero a seguito di atti normativi o regolamentari sopravvenuti, incidenti sul modello etico-organizzativo.
2. Dalla data di entrata in vigore del Codice cessano le disposizioni delle circolari AGCI nazionale nn.47-53/2012 e dei relativi allegati, nonché ogni altro diverso atto di regolamentazione della stessa materia, ancorché non menzionato.
3. È fatto obbligo ai destinatari del presente codice di darne ampia diffusione in ogni sede e con ogni forma comunicativa e partecipata, di applicarlo ed osservarlo come atto vincolante per il sistema AGCI, a tutti i livelli.